



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
Ex Ufficio X

TAVOLO PER LA SIDERURGIA

(a) Importazioni da Paesi terzi, in particolare dalla Cina

Relazione attuazione controlli ex art. 36, legge 273/2002

L'art. 36 della Legge 273/2002 ha stabilito misure per il controllo della destinazione d'uso di determinate materie prime e determinati semilavorati e la possibilità che le Amministrazioni dello Stato preposte ai controlli possano avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 ha emanato una direttiva mediante la quale, fra altri vari prodotti sono state individuate alcune tipologie di semilavorati e prodotti siderurgici. I controlli sarebbero stati affidati ai reparti della sanità dell'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza previa la definizione di opportune forme di intesa tra le Amministrazioni interessate nell'ambito dei singoli osservatori di settore operanti presso il nostro Ministero.

In applicazione di tale ultima disposizione un apposito Gruppo ristretto nei primi mesi dell'anno 2007 ha definito, a conclusione di varie riunioni, l'iter procedurale per l'attuazione dei controlli e il 18 ottobre 2007 è stato siglato il protocollo d'intesa fra Ministero e Guardia di Finanza nell'ambito del quale tali attività sono state formalizzate. L'attività di controllo era comunque stata avviata in via sperimentale già alla fine del 2005 finalizzata a verifiche puntuali su situazioni con evidenti elementi di anomalia.

Potenzialmente il sistema di controlli ex articolo 36 costituisce un'attività estremamente efficace ai fini della difesa del mercato, in aderenza alle regole del Trattato e non in contrasto con i principi della libera circolazione delle merci.

Le verifiche hanno avuto per oggetto importazioni di materiali di prima scelta non dichiarati come destinati all'utilizzo nel settore alimentare e ad impieghi strutturali, nonché materiali di seconda scelta. Il Corpo della Guardia di Finanza si è impegnato in un numero elevato di operazioni segnalate dalla Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività, svolgendo un lavoro capillare e seguendo il prodotto importato nelle numerose canalizzazioni commerciali, fino ad arrivare all'utilizzatore finale ed al luogo di utilizzazione.

Problematiche esistenti

Tuttavia nel corso delle ultime riunioni dell'Osservatorio per la siderurgia (Osservatorio Unico per il monitoraggio delle attività produttive - sezione specializzata per il settore siderurgico), da parte delle Associazioni di categoria sono stati formulati commenti sulla scarsa efficacia dei controlli effettuati. Pur avendo la Guardia di Finanza individuato e segnalato casi sospetti di utilizzo non conforme di alcune partite di banda stagnata e di travi metalliche non qualificate, non è sinora

seguito nessun esito concreto. Le Associazioni di categoria hanno altresì espresso la preoccupazione che prodotti siderurgici provenienti da Paesi terzi, in particolare dalla Cina, possano nel prossimo futuro invadere il nostro mercato attraverso pratiche commerciali di dumping non appena si manifestino segnali di ripresa, chiedendo pertanto di mettere in atto misure di controllo più severe ed efficaci. Si tratterebbe infatti anche in questo caso di materiali che verrebbero immessi sul mercato nazionale in modo illegale in violazione delle norme sulla concorrenza.

La tabella allegata illustra la situazione delle indagini proposte per anno di importazione al Corpo della Guardia di Finanza, le verifiche effettuate e gli esiti relativi. In effetti, come si vede, a fronte di un numero importante di controlli, laddove l'esito è risultato negativo non si riscontra l'applicazione di qualche tipo di sanzione da parte delle Autorità competenti.

Iniziative per realizzare efficacemente gli obiettivi di legge

Gli Uffici della Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività, unitamente ai rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate, hanno svolto una ricognizione sulle procedure concordate e sulla relativa applicazione al fine di metter a fuoco i punti deboli del sistema di controllo, individuare i possibili miglioramenti e, laddove possibile, suggerire spunti per consentire un miglior controllo dei flussi di prodotti da Paesi terzi oggetto di possibili pratiche commerciali sleali.

La ricognizione ha messo in evidenza le seguenti possibili aree di miglioramento che si ritiene sia utile sottoporre all'attenzione del Tavolo:

- 1) selezione più mirata delle operazioni da sottoporre a controllo, rivolta principalmente a situazioni di particolare rischio. In particolare, per i materiali da costruzione, un contributo potrebbe provenire dal riscontro dei nominativi dei fabbricanti dei prodotti dei Paesi terzi che non risultano nella lista dei fabbricanti qualificati del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il sospetto che tali prodotti di importazione non rispondano ai requisiti di qualità richiesti dalle norme nazionali è ampiamente giustificato, pertanto i controlli potrebbero essere utilmente concentrati su di essi. In Cina ad esempio esiste solo un fabbricante qualificato. I carichi di prodotti provenienti da tutti gli altri non qualificati potrebbero giustificare la necessità di avviare la procedura di controllo;
- 2) segnalazione anticipata delle intenzioni di importazione all'Agenzia delle Dogane ed all'ufficio X della Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico da parte degli Uffici competenti della Direzione Generale per la Politica Commerciale dello stesso Ministero, con l'indicazione del punto di sdoganamento richiesto nella domanda di certificato di autorizzazione (licenza o certificato di vigilanza). Le segnalazioni dovrebbero riguardare esclusivamente le operazioni caratterizzate da elevati livelli di rischio, come quelle portate ad esempio al precedente punto 1);
- 3) sviluppo di una analisi di strategia di tutti i fattori utili a orientare e mirare i controlli e a modulare i profili di rischio già operativi presso gli Uffici doganali, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con il contributo delle altre Amministrazioni interessate;
- 4) per quanto riguarda la banda stagnata qualificata per uso alimentare, segnalazione anticipata delle intenzioni di importazione all'ufficio X della Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico ed ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da parte degli uffici

della sopra richiamata Direzione Generale per la Politica Commerciale, con l'indicazione del punto di sdoganamento richiesto nella domanda di certificato di autorizzazione (licenza o certificato di vigilanza). Quanto sopra ai fini dell'attivazione degli uffici USMAF per i controlli di competenza, preventivamente alla presentazione della dichiarazione doganale;

- 5) attuazione congiunta da parte della Guardia di Finanza e degli esperti tecnici di settore dei controlli in cantiere o in fabbrica dell'uso finale dei materiali non qualificati;
- 6) effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 5 possibilmente prima dell'uso non appropriato del materiale;
- 7) diffida alle imprese sulle quali grava il sospetto di un successivo uso non appropriato dei materiali e segnalazione alle autorità locali preposte alle opere pubbliche e private (materiali da costruzioni non qualificati) e sanitarie (banda stagnata non qualificata);
- 8) individuazione delle sanzioni e delle autorità ad esse preposte in caso di violazioni delle norme ai fini di una loro puntuale applicazione

La discussione del tavolo dovrebbe consentire di individuare quali fra le misure proposte o fra quelle che dovessero emergere, sono da considerare condivisibili e fattibili, anche attraverso un impegno delle varie Amministrazioni coinvolte ad una applicazione più puntuale e rigorosa delle norme esistenti e rinviando, infine, a successive riunioni tecniche l'affinamento delle nuove procedure.

ANNO	PRODOTTO	N. OPERAZIONI COGNIVALI	N. OPERAZIONI SEGNALATE ALLA GDF	CONTROLLO POSITIVO (OK)	CONTROLLO NEGATIVO	non esitato	COMUNICAZIONE MIN. COMPETENTE	RISPOSTA AMMIN. COMPETENTE	ESITO SANZIONI APPLICATE
Nov.- Dic. 2005	Banda Stagnata	54	7	2	3		2 Min Salute		
	Tondo ca.	1	1	1					
	Travi	4	2			2			
2006	Banda Stagnata	544	12	10	1	1	1 Min Salute	OK	
	Tondo ca.	11	9	1	5		1 Min Infrastr.	OK	
	Travi	83	12	12	3		Estate 2009 e inviato a produttore qualificato MSE o Infrastr.	Da stabilire se produttore qualificato	
2007	Banda Stagnata	931	9	2	5	2	2 Min Salute		
	Tondo ca.	19	1	1					
	Travi	163	8	1	4	3	3 Min Infrastr.	OK	
2008	Banda Stagnata	843	20	5	1	14	14 Min Salute		
	Tondo ca.	7	3	2	1		1 Add-La Spezia	errore classific.	
	Travi	76	9	2	1	6	6 Min Infrastr.	OK	
Gen-Mar 2009	Banda Stagnata	206	6	1	5	5	5 Add-La Spezia	errore classific.	
	Tondo ca.	7	7	1		1	1 Add-La Spezia		
	Travi	5	4			4			



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

CONTROLLI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 273/2002

PREMESSA

L'Ufficio B1 (Segreteria dell'Osservatorio Siderurgico) riceve dall'Agenzia delle Dogane - Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione - Unità Gestione Operativa, il file mensile contenente le rilevazioni dei dati sulle importazioni di prodotti siderurgici da riferire alla tariffa doganale, capitoli nn. 72 e 73.

PROCEDURA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

- i) L'Ufficio B1 individua le operazioni di importazione, da sottoporre all'esame della Guardia di Finanza sulla base di un campione casuale che tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) identificazione delle importazioni dei prodotti elencati per il settore siderurgico nell'allegato alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 in materia di misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati, a norma dell'art. 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 - b) identificazione fra le importazioni di cui al precedente punto a) di materiali di seconda scelta e/o non qualificati secondo i parametri stabiliti dalla circolare del 3 novembre 1992 n. 288 del Ministero delle Finanze;
 - c) individuazione casuale tra i paesi di produzione dai quali si registrano maggiori importazioni di prodotti di seconda scelta e/o non qualificati, sia in termini di valore assoluto che di percentuale sul totale delle importazioni.

Al fine di definire le "maggiori importazioni" di cui al precedente punto si assumeranno, in via provvisoria, i seguenti due valori percentuali:

- percentuale delle importazioni da un determinato paese non inferiore a 1,5% sul totale delle importazioni;
- percentuale prodotti di seconda scelta/non qualificati non inferiore al 30% dei prodotti importati da un determinato paese.

L'Ufficio B1 può attivare i controlli anche sulla base di particolari situazioni emergenti dalle attività di rilevazione dei dati sulle importazioni ovvero di segnalazioni motivate da parte delle Associazioni di categoria, dell'Agenzia delle Dogane, delle Imprese, delle Amministrazioni e di altri soggetti interessati.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

- 2 -

- 2) L'Ufficio B1 per le importazioni selezionate, si rivolge alle circoscrizioni doganali per quanto riguarda i dati risultanti dai modelli DAU, secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio.
- 3) L'Ufficio B1 trasmette al Comando Generale della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati, con la richiesta di avviare i controlli su tutta la filiera, partendo dall'importatore fino ad arrivare all'utilizzatore finale del prodotto importato, i dossieri con i seguenti documenti:
 - Copia del documento di importazione (IM/4)
 - Copia della fattura delle merci importate
 - Eventuali altri documenti, dati e informazioni
- 4) La Guardia di Finanza svolge sopralluoghi finalizzati alla verifica documentale del percorso del prodotto fino all'impresa utilizzatrice dei contenitori, nel caso di banda stagnata ad uso alimentare, ovvero fino al cantiere, al Direttore dei Lavori e al Committente, nel caso di prodotti destinati all'edilizia.

La Guardia di Finanza può procedere, nel caso di prodotti destinati all'edilizia, al controllo nella fase finale (in cantiere) anche unitamente a tecnici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

- 5) La Guardia di finanza trasmette l'esito dei controlli all'Ufficio B1 e, nei casi in cui sia risultato l'utilizzo di materiale non certificato o non qualificato per usi alimentari o per impieghi strutturali, per gli adempimenti di competenza, anche a:
 - Ministero della Salute – Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione – Ufficio VI (ex IV - DGVA);
 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale.

Le suddette Amministrazioni daranno notizia alla Guardia di Finanza e all'Ufficio B1 dell'adozione dei successivi provvedimenti.

L'Ufficio B1 informa l'Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode Centrale e Ufficio Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise – dell'avvio, della conclusione e degli esiti di ciascun procedimento, come sopra delineato, affinché possano eventualmente attivarsi forme di controllo "a monte" ritenute opportune.

21

al comma 2, le parole: «agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1,»;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «nelle missioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nella missione di cui all'articolo 4»;

al comma 2, le parole: «afgano o» sono soppresse e le parole: «4 e 5, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «e 4»;

il comma 4 è soppresso.

Gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi.

All'articolo 18, comma 1, le parole: «alle missioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale» e le parole: «13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e 13».

L'articolo 19 è soppresso.

Nella rubrica del capo II, le parole: «a missioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri».

All'articolo 21, al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «escluso l'articolo 4-bis» e le parole: «euro 611.269.818» sono sostituite dalle seguenti: «euro 291.492.695».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «a missioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3262):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FINI), dal Ministro della difesa (MARTINO), dal Ministro dell'interno (PISANU) il 19 gennaio 2005.

Assegnato alle commissioni riunite 3^a (Affari esteri e comunitari) e 4^a (Difesa) in sede referente il 20 gennaio 2005, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 8^a, 12^a e 14^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 gennaio 2005 ed il 1^o febbraio 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite 3^a e 4^a il 25 gennaio 2005; il 1^o, 2, 8 e 15 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 15 ed approvato il 16 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5637):

Assegnato alle commissioni riunite III (Esteri, emigrazione) e IV (Difesa) in sede referente il 17 febbraio 2005, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 22, 23 e 24 febbraio 2005; il 1^o e 9 marzo 2005.

Esaminato ed approvato in aula il 15 marzo 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24.

05G0060

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati, a norma dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo ai poteri di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002 concernente misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati, che prevede la possibilità per le amministrazioni dello Stato interessate di avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, competenti per materia, per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, della citata legge n. 273 del 2002 laddove stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio i reparti speciali sopra indicati hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 36, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate;

Visto, inoltre, l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che già attribuisce agli uffici tecnici di finanza, ora uffici dell'Agenzia delle dogane, poteri in materia di esercizio di funzioni di controllo presso i soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, al fine di controllare, anche a scopi diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie;

Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, in particolare le direttive 2001/95/CE e 2002/45/CE del Parlamento e del Consiglio, rispettivamente del 3 dicembre 2001 e del 25 giugno 2002, 2003/2/CE e 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, i decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992, del Ministro della sanità 13 luglio 1995, n. 405, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;

Considerato che la facoltà, prevista dall'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, per le amministrazioni dello Stato di avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e semilavorati, il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, può essere estesa, a mente dell'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, agli uffici dell'Agenzia delle dogane;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni vigenti, le funzioni di indagine, controllo e monitoraggio sono attribuite all'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la sanità ed al Corpo della guardia di finanza, secondo le specifiche attribuzioni e facoltà spettanti ad essi riconosciute, rispettivamente dai decreti del Ministero della sanità in data 5 novembre 1963, 17 marzo 1975, 25 gennaio 1979, dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dal decreto interministeriale sanità e difesa del 23 gennaio

1996; e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Considerato anche il potere di accertamento tecnico attribuito all'Agenzia delle dogane - Uffici tecnici di finanza o uffici delle dogane, ove istituiti, dal citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993;

Tenuto conto che da una istruttoria compiuta dal Ministero delle attività produttive sulla presenza nel mercato nazionale di prodotti privi di certificazione di origine, di composizione e di qualità, è emerso che i settori produttivi maggiormente esposti sono quelli dei prodotti siderurgici, del comparto tessile-abbigliamento-calzature, del comparto elettrico ed elettronico, dei materiali di base e dei materiali impiegati nelle costruzioni edili, dei prodotti della meccanica destinati all'edilizia civile, all'irrigazione, all'industria chimica, energetica, petrolifera ed alimentare;

Considerato che l'immissione nel mercato di rilevanti quantitativi di prodotti privi di certificazione di qualità ed impiegati senza i necessari controlli rappresenta per gli utilizzatori ed i consumatori un alto livello di rischio, in particolare sotto il profilo della sicurezza e della salute;

Considerato che l'aumento registrato del volume di importazioni di prodotti senza certificazione può generare turbative del mercato nazionale sotto il profilo economico con riflessi negativi sul fronte della concorrenza, dell'occupazione, dei prezzi, della produzione e della capacità di esportazione;

Verificata la coerenza della proposta del Ministero delle attività produttive con la normativa richiamata;

Considerata la positiva concertazione con le altre amministrazioni interessate, segnatamente Ministero dell'economia, Ministero delle attività produttive, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 febbraio 2005;

E M A N A

la seguente direttiva:

1. Per materie prime e semilavorati, ai sensi dell'art. 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, soggetti al controllo ed al monitoraggio sulla loro corretta destinazione ed utilizzazione, si intendono i prodotti derivanti dalle lavorazioni del ciclo siderurgico e dei metalli non ferrosi, i prodotti rientranti nei settori tessile-abbigliamento-calzature, i prodotti rientranti nel settore delle costruzioni edili, i prodotti del settore elettrico ed elettronico, i prodotti del settore della meccanica desti-

nati all'edilizia civile, all'irrigazione, all'industria chimica, energetica, petrolifera ed alimentare di cui all'allegato elenco.

2. I controlli, di cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, saranno effettuati dal Comando carabinieri sanità dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, previa definizione di opportune forme di intesa tra le amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni della salute e dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei singoli osservatori di settore operanti presso il Ministero delle attività produttive.

3. I controlli, di cui al comma 2, sono finalizzati alla verifica della conformità della destinazione e della utilizzazione dei prodotti, indicati in allegato alla presente direttiva, alle caratteristiche strutturali delle merci stesse, secondo le rispettive composizioni, caratteristiche e specifiche tecniche di lavorazione.

4. Per i prodotti, indicati in allegato, il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, il controllo comporta anche la verifica del rispetto dei parametri di qualità fissati per gli stessi dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

5. L'Agenzia delle Dogane, per facilitare l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati rientranti nei settori di cui al comma 1, fornirà alle amministrazioni dello Stato interessate, di cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, previa loro richiesta, i dati risultanti dal proprio sistema informatico e concernenti le rilevazioni connesse ai modelli DAU. Le predette Amministrazioni dovranno specificare i codici NC dei prodotti oggetto di interesse.

6. Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva i rifiuti e le materie prime seconde, come definite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

7. Si fa riserva, in relazione ad ulteriori esigenze di carattere settoriale che dovessero essere rappresentate, di emanare successive direttive di integrazione e di modifica dell'allegato alla presente direttiva.

8. La presente direttiva ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 3, foglio n. 177

ALLEGATO

Settore siderurgico - Prodotti:

materiali qualificati per l'esecuzione di opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. In particolare:

acciaio da cemento armato normale: barre tonde lisce; barre e fili-trafilati ad aderenza migliorata, reti e tralicci;

acciaio da cemento armato precompresso: filo, barra, trefolo;

acciaio per strutture metalliche: travi, barre, larghi piatti, lamiere, profilati cavi;

prodotti destinati a contenere sostanze alimentari: banda stagnata, banda cromata;

coils a caldo, elettrozincato, griglie, lamiere da combinata, lamiere da treno, mercantili, nastri a caldo, palancole, preverniciati, rivestiti, tondo c.a., tubi saldati, tubi senza saldatura, zincato a caldo.

Settore metalli non ferrosi - Prodotti:

materiale destinato al contatto con gli alimenti: tubi per acquedotto, raccordi per tubi, saracinesche per acquedotto;

materiale impiegato nelle abitazioni: radiatori per riscaldamento di ghisa e alluminio, caldaie per riscaldamento;

getti per fonderia: valvole, turbine per la produzione di energia, assi per rimorchi importanti e loro parti (escluse autovetture), chiusini stradali.

Settore tessile-abbigliamento-calzature - Prodotti:

fibre in generale: lana, peli animali, seta, cotone, kapoc, lino, canapa, juta, acetato, viscosa, acrilica, gomma;

pellame: prodotti finiti e semilavorati;

fibre utilizzate per le lavorazioni destinate all'abbigliamento uomo, donna e bambino e alla biancheria per la casa, quali a titolo esemplificativo: biancheria, t-shirt e articoli affini, pantaloni, camicie, tessuti di cotone ricci del tipo spugna; cappotti e soprabiti, tessuti di fibre sintetiche continue; tute sportive, indumenti da lavoro;

semilavorati per calzature: tomaia, rivestimento, suola esterna.

Settore meccanico - Prodotti:

valvole industriali e rubinetterie per l'industria energetica, chimica, petrolifera, alimentare e per le applicazioni nelle irrigazioni;

componenti per caldaie.

Settore elettrico ed elettronico - Prodotti:

componentistica per quadri elettrici e apparati di bassa tensione;

apparati e componenti per impianti elettrici e di condizionamento;

apparecchi per la refrigerazione;

accessori e ricambi per prodotti di telecomunicazione e di informatica;

apparecchi di illuminazione e lampadine.

Settore delle costruzioni - Prodotti:

cemento e derivati, clinker, piastrelle di ceramica.

05A02634

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 12 dicembre 2002, n. 273.

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

INCENTIVI

ART. 1.

*(Promozione e sviluppo di nuove
piccole e medie imprese).*

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « ad elevato impatto tecnologico » sono inserite le seguenti: « ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

INCENTIVI

disposte per il senile
ART. 2.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico ».

zione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attività produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.

2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.

CAPO V

MISURE ORGANIZZATIVE

Sviluppo

ART. 36.

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di

semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

ART. 37.

*(Modifica alla legge
28 dicembre 2001, n. 448).*

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) attribuire all'autorità amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale».